

N. 9726 /2016 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - STRANIERI

nella persona del Presidente, Dott. Francesco Mazza Galanti,

nella causa, n. 9726/2016 R.G., promossa da: _____, nato a _____ (Gambia) il _____, difeso dall'Avv. Alessandra Ballerini del Foro di Genova ed elettivamente domiciliato in Genova, Salita Salvatore Viale n. 5/2 presso lo studio del difensore;

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore presso LA COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO-Ufficio territoriale del Governo di Genova,

Parte resistente non costituita

e nei confronti della

PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI GENOVA,

Interveniente

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Il ricorrente, cittadino gambiano, ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino – Sezione di Genova, in data 6.11.2015, con il quale la Commissione ha respinto le sue domande di protezione internazionale e ha deciso per la non sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5 del D. Leg.vo n. 286/1998.



Il ricorrente si è rivolto a questo Tribunale richiedendo: 1) in via principale la declaratoria in capo al ricorrente della protezione internazionale ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 (ratificata dall'Italia con legge n. 722/1954); 2) in via subordinata, la declaratoria in capo al ricorrente della protezione sussidiaria per il fatto che, in caso di rientro nel paese di origine, egli correrebbe il rischio di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del D. Leg.vo n. 251/2007; 3) in via di estremo subordine declaratoria in ordine alla sussistenza dei motivi di cui all'art. 32, comma 3, del D. Leg.vo n. 25/2008, in relazione all'art. 5, comma 6, del D. Leg.vo n. 286/1998, con conseguente diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari anche ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Costituzione.

La Commissione Territoriale, con nota in data 12.12.2016, sottoscritta dal Presidente Supplente, si è costituita nel presente giudizio richiamando le motivazioni del verbale di audizione, della riunione e del decreto conclusivo ed insistendo "come in atti". A tale nota è stata allegata la richiesta dell'interessato (c.d. Modello C3), presentata alla Questura di Alessandria, nonché il verbale dell'audizione, il verbale della riunione tenuta dalla Commissione per decidere sul caso e, infine, il decreto conclusivo della procedura.

Il Pubblico Ministero, cui gli atti sono stati regolarmente comunicati, non ha depositato alcun atto di intervento.

All'udienza del 10.3.2017, il ricorrente è comparso personalmente, dimostrando una certa conoscenza della lingua italiana tanto da avere rinunciato all'interprete nell'auspicio di poter rispondere alle domande di questo giudice nella nostra lingua. Tuttavia, come si ricava dal verbale di udienza, stante la complessità della vicenda migratoria del giovane gambiano e la limitata conoscenza della nostra lingua, lo scrivente interrompeva l'audizione e disponeva il rinvio della procedura all'udienza del 31 marzo, nominando (con successivo provvedimento fuori udienza) quale interprete il cittadino gambiano _____, noto all'Ufficio.

Prima di esaminare il contenuto delle dichiarazioni rese dal richiedente protezione, è opportuno rilevare che tra la copiosa documentazione prodotta dalla difesa in prima udienza, vi è la copia del documento originale di nascita del ricorrente, in lingua inglese (con la precisazione che è stato esibito anche l'originale al fine di poterlo confrontare con la copia versata in atti), dal quale si ricava che il cognome del ricorrente non è ' _____', come risulta dagli atti del fascicolo processuale (e dallo stesso documento di identità "italiano" esibito dall'interessato) ma _____, e che egli è nato nella città di _____ (Gambia) non il _____ 1990, come risulta da tutta la restante documentazione disponibile ma il _____. In argomento va detto, da un lato, che non vi è motivo alcuno per non ritenere valida la documentazione anagrafica acquisita (tanto più che il ricorrente appare all'evidenza un ragazzo di giovane età, ben lontano dai 27 anni attestati dai documenti in atti),



dall'altro che, così stando le cose, egli ha lasciato il suo paese a sedici anni ed è giunto in Italia nel settembre del 2014, quando ancora non aveva raggiunto la maggiore età.

Quanto alle restanti produzioni sono stati versati in atti, una serie di documenti ritenuti utili ai fini della decisione. In particolare possono essere qui indicate le produzioni atte a provare la volontà di inserimento del ricorrente nella realtà sociale italiana e, in particolare: 1) attestazioni circa la regolare frequentazione di corsi per l'insegnamento della lingua italiana agli stranieri (2014-2017; 2) attestazione riguardanti corsi di formazione permanente (Corso di Formazione Generale – Sanremo, dicembre 2014); 3) attestazione riguardante la Formazione specifica (per settore di rischio “basso”) - “Volontario “borsa lavoro” (Sanremo dicembre 2014); 4) attestazione di frequenza relativa al Corso per “addetto ai lavori di potatura delle piante mediante l'utilizzo di funi” - Imperia, dicembre 2015; 5) certificazione relativa allo svolgimento di “servizio civile” presso la P.A. Croce . “con impegno e passione” () 5.6.2016); 6) analoga certificazione relativa alla stessa attività di “servizio civile”, svolta con “impegno e volontà” (Cervo 27.2.2017); 7) ulteriore documentazione relativa a “convenzione di tirocinio” tra la Regione Liguria e l'odierno ricorrente finalizzata allo svolgimento di attività di “servizio civile”.

Al termine della discussione orale, questo giudice si é riservato la decisione.

Prima di entrare nel merito della decisione riguardante il presente giudizio, appare opportuno richiamare i principi generali in materia premettendo, in punto di diritto, che il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dalla direttiva 2011/95/UE (che ha sostituito la direttiva 2004/83/CE) e, sul piano interno, dal D. Leg.vo. 19 novembre 2007 n. 251, così come modificato dal D. Leg.vo. 21 febbraio 2014, n. 18 (attuativo della citata direttiva 2011/95/UE).

Innanzitutto, l'art. 2 del D. Leg.vo n.251/2007 definisce “rifugiato” il “cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore, non vuole farvi ritorno...”. L'art. 7 del citato testo normativo esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere precisando che gli atti di persecuzione (o la mancanza di persecuzione contro tali atti) devono: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a). L'art. 8, al fine del riconoscimento dello status di rifugiato, definisce i motivi della persecuzione.



Per quanto concerne la protezione sussidiaria - che deve essere riconosciuta al cittadino straniero che non possieda i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine (o, in caso di apolide, nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non può, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese - l'art. 14 predefinisce i danni gravi che il ricorrente potrebbe subire, e precisa che sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

In particolare, l'art. 5 della citata normativa in materia prevede che responsabili della persecuzione rilevante ai fini dello status di rifugiato, devono essere: 1) lo Stato; 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; 3) soggetti non statuali se i responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

Infine, deve essere osservato che l'art. 3 del D. Leg.vo n. 251/2007, dispone che, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente, dai riscontri effettuati, sia in generale attendibile. In proposito, la Suprema Corte (si v. in arg. ord. 9 gennaio - 4 aprile 2013 n. 8282), ha precisato che si tratta di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda", e che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici. Del resto, la stessa Corte di legittimità aveva già da tempo precisato che in materia di riconoscimento dello "status" di rifugiato, i poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del giudice, risultano rafforzati; in particolare, spetta al giudice cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e



la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia" (così Cass., SS.UU., 17.11.2008 n. 27310). Anche la giurisprudenza di merito, in ossequio a tali principi, ha avuto modo di sottolineare che la legge impone di considerare veritieri gli elementi delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non suffragati da prove, "allorché egli abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e le sue dichiarazioni siano coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone".

Venendo al caso di specie, la Commissione Territoriale, dopo l'audizione del 6.11.2015, ha respinto le richieste del ricorrente sostenendo che il suo racconto non pareva riconducibile ad alcuna forma di protezione "perché non credibile". In relazione a ciò, è il caso di ricordare che lo [redacted], in più di un'occasione, si è riferito al colpo di stato del 2006, precisando che, da quel momento, si era rifugiato in Senegal ove aveva vissuto con uno zio. In quel periodo il padre era stato arrestato (per ragioni collegate al "governo") e, durante la detenzione, sarebbe deceduto. Non ritenendo possibile rientrare in Gambia, per "un timore legato alle vicende paterne", aveva deciso di raggiungere la Libia. Nella motivazione del provvedimento di diniego si sostiene che il richiedente protezione avrebbe fornito risposte "molto vaghe e confuse" (anche riguardo al momento in cui avrebbe lasciato il paese). Pure il ferimento da lui subito era stato descritto "in maniera molto scarna", fermo restando che, ad avviso della Commissione, esso si inseriva più "in una situazione momentanea di instabilità" che non in "una persecuzione diretta specificamente nei confronti del giovane". In definitiva, ad avviso dei componenti della Commissione Territoriale, non era emerso alcun timore fondato di "persecuzione o di danno grave".

Tutto ciò premesso, ritiene questo giudice che, effettivamente, la ricostruzione della vicenda umana e migratoria effettuata dal ricorrente (sia avanti alla Commissione Territoriale, sia nel corso dell'udienza tenutasi in Tribunale) appare non del tutto chiara, con la sottolineatura, peraltro, che tale valutazione non depone necessariamente per l'inverosimiglianza di quanto narrato dal predetto. Anche la presenza in Tribunale, in qualità di interprete di un connazionale dello [redacted] [redacted] che si è rivolto a lui nella sua lingua "madre" (mentre avanti alla Commissione, l'interprete, come riferito dal ricorrente, pur esprimendosi in mandingo, sarebbe stato di nazionalità senegalese), non ha consentito di chiarire alcuni aspetti salienti della ricostruzione dei fatti. In particolare, da un lato, il richiedente protezione ha dichiarato di avere lasciato il Gambia nel 2013 (a questo giudice, egli ha detto nel mese di gennaio, mentre, nel corso dell'audizione in sede amministrativa, egli aveva parlato del mese di maggio), dall'altro, durante la sua audizione avanti alla Commissione Territoriale, il dichiarante aveva precisato di avere lasciato il Gambia nel 2006. Tale ultima affermazione è stata (apparentemente) smentita davanti a questo giudice, all'udienza del 10 marzo,



nel corso della quale (peraltro esprimendosi in lingua italiana), egli ha ribadito di avere lasciato il Gambia nel gennaio del 2013, sostenendo di essere stato ferito in quel periodo, essendo stato fatto oggetto di più colpi di arma da fuoco. Sospesa, per le ragioni sopra indicate, l'udienza, alla ripresa dell'audizione, tramite l'interprete, il . ha riportato l'episodio (ancora una volta al 2006), con la precisazione che chi aveva sparato erano gli oppositori al governo gambiano, e che egli non poteva affermare di essere stato colpito da questi volontariamente. Ora, tale ultima dichiarazione, pur in contrasto con altre precedenti, appare verosimile anche tenuto conto del fatto che in quell'anno il ricorrente era solo un bambino (di circa nove anni, stando a quella che appare essere la sua effettiva data di nascita). In altre parole, riferendo fatti di circa dieci anni prima, non si può certo pretendere la precisione e, tuttavia, egli ha anche fatto espresso riferimento ad un "colpo di stato" (di cui, proprio con riguardo al 2006, vi è traccia nella documentazione in atti) e a violenti scontri nelle strade della capitale (in effetti avvenuti) nel corso dei quali egli ben avrebbe potuto essere stato attinto da almeno un colpo di arma da fuoco come da lui affermato (si v. in proposito il verbale di udienza in data 10.3.2017, pag. 3, laddove si dà atto del fatto che il giovane ha esibito una cicatrice, sulla parte alta della coscia che ben potrebbe essere ricondotta ad una pallottola). Ciò chiarito, il giovane ha riferito, una volta guarito, di essersi spostato in Senegal presso lo zio, ove sarebbe rimasto per un periodo "indeterminato". Successivamente e, comunque, quando ancora il ricorrente si trovava fuori dal Gambia, si era verificato l'arresto del padre che sarebbe poi morto durante la detenzione, in data 5.12.2008, come confermato dalla documentazione medico-legale versata in atti, quanto alla data della morte (si v. il verbale di udienza del 10 marzo u.s.), che non si ha motivo di ritenere non originale. In argomento, il ricorrente ha ribadito che il padre era stato ingiustamente accusato del furto di materiali avvenuto presso la ditta ove egli lavorava; a seguito della morte del genitore, il "governo" si sarebbe impadronito della sua casa (così come quelle di altre persone) ed egli, che aveva appreso queste drammatiche notizie dalla madre (trovandosi appunto in Senegal), essendo figlio unico, aveva evitato di rientrare nel suo paese temendo che gli potesse succedere "qualunque cosa". Per questo motivo, alla luce di quanto era stato possibile comprendere, egli aveva evitato di rientrare nel suo paese e si era diretto in Libia, da dove poi era riuscito a raggiungere il nostro paese. In definitiva, dalle verbalizzazioni in atti, non si è riusciti a comprendere se, nelle occasioni in cui il richiedente protezione ha dichiarato di avere lasciato il suo paese nel corso del 2013, egli abbia inteso realtà dire di avere lasciato (per sempre) il suo domicilio senegalese o se, invece, prima della sua fuga, il giovane aveva fatto effettivamente rientro del suo paese (ma non è assolutamente chiaro quando ciò sarebbe avvenuto e per quanto tempo sarebbe durata tale ultima permanenza in Gambia). Del resto, sulla difficoltà di comprendere la linea espositiva del ricorrente si sono spese già sufficienti parole, né tali lacune sono state colmate nel pur dettagliato ricorso predisposto dal suo difensore. In proposito, è qui sufficiente ricordare che si



afferma che l, dopo la sua fuga ad Agadez sarebbe rimasto per il periodo di tre anni in Libia, circostanza esclusa dal predetto durante il libero interrogatorio avanti a questo giudice (si v. il verbale di udienza del 31.3.2017, pag. 3 “... l'anno che me ne sono andato era il 2013... . Se lei mi chiede quanto tempo sono stato in Libia, non riesco ad essere preciso ma sono stato diversi mesi lì...”).

A prescindere da tutto quanto si è sin qui osservato, non si può fare a meno di rilevare che, nel corso delle menzionate udienze, la difesa nel richiamare integralmente il contenuto del ricorso non ha inteso formulare considerazioni di sorta in merito riguardo alla nuova situazione politica venutasi a creare in Gambia. In proposito va detto che, nel dicembre del 2016, vi sono state in questo paese libere elezioni che hanno sancito la sconfitta del capo del Governo, Yahya Yammeh, ponendo fine ad una dittatura durata 22 anni. Le elezioni sono state vinte da un imprenditore del settore immobiliare, Adama Barrow e, dopo una fase critica durata alcune settimane (nel corso delle quali lo sconfitto aveva manifestato l'intenzione di restare al potere), grazie all'intervento della Comunità economica degli stati d'afrika occidentale (c.d. Cèdéao), e dello stesso Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, è stato possibile ottenere l'abbandono del paese da parte di Yahya Yammeh e l'effettiva presa del potere da parte del nuovo presidente democraticamente eletto.

Tutto ciò premesso e al di là di queste ultime considerazioni, quanto narrato dal ricorrente (con i limiti di cui si è detto) non consente di ritenere che la sua situazione rientri tra quelle previste dalla Convenzione di Ginevra mancando del tutto la prova di una persecuzione derivante dal proprio orientamento politico o religioso o collegato da altri aspetti previsti dalla suddetta Convenzione.

Quanto alla protezione sussidiaria, essa non può essere concessa sotto un duplice profilo. Da una parte, infatti, in assenza di un racconto sufficientemente articolato e preciso, non si può affermare che, nel caso di un rientro nel paese di origine, il richiedente protezione potrebbe essere vittima di “danni gravi e ingiustificati (tortura o altre forme di trattamento inumano); d'altra parte, anche avuto riguardo ai menzionati positivi sviluppi della situazione politica del paese, non si può certamente affermare che in Gambia esista attualmente una “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato”.

Ritiene, peraltro, questo Ufficio che sussistano, ai sensi dell'art. 32, comma 3, del D. Leg.vo n. 25/2008, gli estremi per il riconoscimento della protezione umanitaria, tanto più che siamo di fronte ad un giovane che, a quanto è stato appurato in questa sede, è giunto in Italia ancora da minorenni. In ogni caso, appare assolutamente verosimile che lo l abbia lasciato il suo paese (dopo essere stato vittima di uno scontro a fuoco) a causa della grave situazione di violazione dei diritti umani imputabili alle iniziative del menzionato dittatore. In proposito, dai siti internet più accreditati (Ministero degli Esteri italiano, *Amnesty International*, *Peace Reporter*) si ricava che, durante gli anni della dittatura, in Gambia si verificavano “sparizioni forzate”, “detenzioni arbitrarie”, “attacchi



alla libertà di espressione”, il tutto “in un clima di impunità” (si v. sul punto Trib. Genova, ord. 13 maggio 2016, Est. Di Lazzaro , n. R.G. 15255/2015 R.G.). Inoltre, quanto alla nuova situazione politica del paese, appare ancora prematuro esprimere valutazioni definitive circa il livello di democraticità che potrà essere garantito ai cittadini

Deve, altresì, essere preso in considerazione il fatto che il ricorrente ha dimostrato di aver intrapreso in Italia un significativo percorso di integrazione sociale. Non solo il giovane ha già acquisito, come si è anticipato, una discreta padronanza della lingua italiana ma, come emerge dai documenti prodotti, egli ha affrontato con esiti assolutamente positivi lo svolgimento di percorsi formativi e di attività di volontariato che, verosimilmente, gli consentiranno un buon inserimento lavorativo.

Sussistendo la menzionata situazione meritevole di tutela umanitaria, conseguentemente, il provvedimento impugnato della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Genova, deve essere annullato in tale parte e deve essere ordinata – ex art. 32 comma 3 del D. Leg.vo n. 2008/25 - la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

La natura del provvedimento e la parziale soccombenza del ricorrente nel presente giudizio giustificano la integrale compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

respinge le richieste di declaratoria in capo al ricorrente dello status di rifugiato o dello status di persona cui è accordata la protezione sussidiaria;

sussistendo i presupposti per la richiesta del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell’art. 5 comma 6 del D. Lg.vo 25 luglio 1998 n. 286”, ordina la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio a _____, nato a _____ (Gambia) il _____ del _____ del _____, permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell’art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese della presente procedura.

Dispone la correzione degli errori materiali riguardanti l'esatto nominativo del ricorrente,

_____ e non _____, nonché la sua data di nascita, la quale risulta essere “_____” e non “_____”, come riportato in tutti gli atti acquisiti al fascicolo processuale, nonché nel decreto di fissazione dell’udienza in data 27.9.2016, segnalando che identici errori risulta riportati nella nota di iscrizione a ruolo e nell’instestazione della copertina del fascicolo d’ufficio (quanto a quest’ultimo limitatamente all’errato cognome).

Genova, 1 settembre 2017.

Il Presidente
Francesco Mazza Galanti

